

Bruxelles, 12.12.2019
COM(2019) 624 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

ALLEGATO

Posizione che gli Stati membri che fanno parte della commissione Stupefacenti dovranno adottare, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione, nel corso della sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti dal 2 al 6 marzo 2020, per quanto riguarda le modifiche dell'ambito di controllo delle sostanze:

- (1) la cannabis e la resina di cannabis devono essere eliminate dalla tabella IV della Convenzione unica sugli stupefacenti (1961);
- (2) il dronabinolo (*delta-9-tetraidrocannabinolo*) dev'essere aggiunto alla tabella I della Convenzione unica sugli stupefacenti (1961) e, se la raccomandazione viene adottata, eliminato dalla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope (1971). In alternativa, la raccomandazione non dovrebbe essere messa ai voti e dovrebbe essere richiesta un'ulteriore valutazione dell'OMS;
- (3) il tetraidrocannabinolo (isomeri del *delta-9-tetraidrocannabinolo*) dev'essere aggiunto alla tabella I della Convenzione unica sugli stupefacenti (1961) a condizione che la CND adotti la raccomandazione di aggiungere il dronabinolo e i suoi stereoisomeri (*delta-9-tetraidrocannabinolo*) alla tabella I della Convenzione unica sugli stupefacenti (1961), e, se la raccomandazione viene adottata, dev'essere eliminato dalla tabella I della Convenzione sulle sostanze psicotrope (1971). In alternativa, la raccomandazione non dovrebbe essere messa ai voti e dovrebbe essere richiesta un'ulteriore valutazione dell'OMS;
- (4) la raccomandazione su estratti e tinture non dovrebbe essere messa ai voti e dovrebbe essere richiesta un'ulteriore valutazione dell'OMS;
- (5) la raccomandazione relativa alla nota in calce "*le preparazioni contenenti prevalentemente cannabidiolo e un massimo dello 0,2 per cento di delta-9-tetraidrocannabinolo non sono assoggettate al controllo internazionale*" non dovrebbe essere messa ai voti e dovrebbe essere richiesta un'ulteriore valutazione dell'OMS;
- (6) le preparazioni ottenute mediante sintesi chimica o come preparazioni di cannabis, che sono composte come preparazioni farmaceutiche con uno o più altri ingredienti e in modo tale che il *delta-9-tetraidrocannabinolo* (dronabinolo) non possa essere recuperato mediante strumenti facilmente disponibili o in quantità che costituirebbero un rischio per la salute pubblica, non devono essere aggiunte alla tabella III della Convenzione unica sugli stupefacenti (1961). In alternativa, la raccomandazione non dovrebbe essere messa ai voti e dovrebbe essere richiesta un'ulteriore valutazione dell'OMS.